

**ISTRUZIONI APPLICABILI ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
PER GLI APPALTI DI VALORE (MOLTO) MODESTO
E GLI APPALTI DI VALORE MEDIO**

Indice

1.	INTRODUZIONE	1
2.	TIPO DI CONTRATTO	1
2.1.	Contratto diretto/Ordine d'acquisto	1
2.2.	Contratto quadro (CQ).....	1
3.	RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI ECONOMICI E SUBAPPALTO.....	1
3.1.	Offerta congiunta.....	1
3.2.	Subappalto	2
4.	AMMISSIBILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	2
4.1.	Accesso agli appalti pubblici.....	2
4.2.	Non esclusione degli operatori economici	3
4.3.	Selezione degli operatori economici	3
5.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN BASE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
5.1.	Conformità tecnica	4
5.2.	Offerta tecnica	4
5.3.	Offerta finanziaria	4
6.	COSA SI INTENDE PER NEGOZIAZIONE	5
7.	ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	5

1. INTRODUZIONE

Le presenti istruzioni si applicano alle procedure negoziate per gli appalti di valore (molto) modesto e quelli di valore medio a condizione che il capitolato d'oneri faccia riferimento ad essi e trattano gli aspetti comuni delle due tipologie di appalto, salvo diversamente specificato nel capitolato d'oneri della gara di cui trattasi.

2. TIPO DI CONTRATTO

Esistono due tipi di contratto: contratto diretto/ordine d'acquisto e contratto quadro. Cfr. il progetto di contratto accluso alla lettera d'invito per vedere di quale si tratta.

2.1. Contratto diretto/Ordine d'acquisto

L'oggetto, il prezzo, la durata di esecuzione e le condizioni giuridiche del contratto sono definiti all'inizio del contratto stesso. Un contratto diretto è definitivo e autonomo e in quanto tale può essere attuato senza ulteriori formalità. Un ordine d'acquisto è una forma semplificata di contratto diretto.

2.2. Contratto quadro (CQ)

Il contratto quadro definisce gli elementi principali dei servizi e/o delle forniture ma il volume esatto (numero di unità) e i tempi di consegna non possono essere definiti all'atto della firma. Pertanto, il contratto quadro non impone obblighi diretti all'amministrazione aggiudicatrice. In caso di necessità, il contratto quadro è attuato tramite la firma di contratti specifici o buoni d'ordine. Ciascun contratto specifico o buono d'ordine è aggiudicato entro i limiti delle disposizioni del contratto quadro e dei relativi allegati e non sono ammesse modifiche sostanziali. Il contratto specifico ovvero il buono d'ordine precisa i servizi e/o le forniture di cui trattasi, tra quelli previsti nel capitolato d'oneri, il relativo volume, il corrispondente prezzo totale e i termini di consegna. Il contratto specifico ovvero il buono d'ordine impone un obbligo diretto all'amministrazione aggiudicatrice all'atto della firma.

3. RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI ECONOMICI E SUBAPPALTO

Le offerte possono essere presentate da un unico operatore economico o congiuntamente da due o più operatori economici.

3.1. Offerta congiunta

Si definisce offerta congiunta l'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, ossia da un pluralità di soggetti giuridici (persone fisiche o giuridiche) a prescindere dal rapporto eventualmente esistente tra loro.

Ogni singolo soggetto giuridico che fa parte del raggruppamento si assume la responsabilità in solido con tutte le sue risorse nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'adempimento delle prescrizioni del contratto.

Il raggruppamento nomina un soggetto giuridico ("capofila") al quale gli altri membri del raggruppamento conferiscono il pieno potere di impegnare il raggruppamento e ciascuno dei suoi membri, e che sarà responsabile della gestione amministrativa del contratto (fatturazione, ricevimento dei pagamenti, ecc.) per conto di tutti gli altri soggetti.

Il modulo di offerta deve essere firmato dal rappresentante legale di ciascun soggetto giuridico che fa parte del raggruppamento e indicare il capofila.

L'offerta deve precisare con chiarezza la ripartizione dei compiti tra i vari membri.

Qualsiasi variazione della composizione del raggruppamento nel corso della procedura di appalto o dopo la firma del contratto può determinare, rispettivamente, il rigetto dell'offerta o la risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per poter presentare un'offerta, il raggruppamento non ha l'obbligo di assumere una forma giuridica specifica.

Il contratto è firmato da tutti i soggetti giuridici oppure, tramite procura che verrà acclusa al contratto, dal capofila debitamente autorizzato a impegnare il raggruppamento e ciascuno dei suoi membri.

3.2. Subappalto

Per "subappaltatore" si intende un operatore economico designato dall'offerente/contraente per l'esecuzione di parte del contratto.

Il subappalto è consentito, ma il contraente rimane pienamente responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto.

Qualsiasi variazione del subappalto nel corso della procedura di appalto o dopo la firma del contratto può determinare, rispettivamente, il rigetto dell'offerta o la risoluzione del contratto. Durante l'esecuzione del contratto, la sostituzione di qualsivoglia subappaltatore indicato nell'offerta è subordinata alla previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Articolo II.10 delle condizioni generali).

4. AMMISSIBILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI

4.1. Accesso agli appalti pubblici

La partecipazione alla procedura di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche aventi domicilio (persona fisica) o la cui sede centrale è registrata (persone giuridiche):

- in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- in un paese terzo che ha concluso un accordo particolare con l'Unione europea nel settore degli appalti pubblici¹, alle condizioni stabilite nell'accordo;
- per gare indette dalle delegazioni dell'UE, a titolo eccezionale, nel paese in cui è ubicata la delegazione dell'UE e facoltativamente nei paesi limitrofi, solo se indicato nel capitolato d'oneri.

La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

¹ **Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina** (nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione), **Islanda, Norvegia e Liechtenstein** (nel quadro dell'accordo SEE gli operatori economici di questi paesi hanno pieno accesso alle procedure di gara delle istituzioni, degli agenzie e degli organismi dell'Unione).

Gli operatori economici, compreso ogni membro di un'offerta congiunta, devono confermare di avere la sede centrale (per le persone giuridiche) ovvero il domicilio (per le persone fisiche) in uno dei summenzionati Stati e presentare le prove a sostegno normalmente accettabili secondo la propria legislazione (per esempio, un estratto di un registro commerciale o del registro delle imprese). Il documento di prova deve riportare il numero di registrazione principale dell'operatore economico.

Si sottolinea che a decorrere dal recesso del Regno Unito dall'Unione, agli offerenti del Regno Unito si applicheranno, secondo l'esito dei negoziati, le norme di accesso alle procedure di appalto dell'Unione vigenti per gli operatori economici stabiliti in paesi terzi. Qualora le disposizioni legislative in vigore non prevedessero tale accesso, gli offerenti del Regno Unito potrebbero essere respinti dalla procedura di appalto.

4.2. Non esclusione degli operatori economici

Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui agli articoli da 136 a 140 del Regolamento Finanziario².

Gli operatori economici sono valutati sulla base della "Dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione" se richiesto dal capitolato d'oneri.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente e gli altri soggetti che hanno fornito la suddetta dichiarazione sull'onore trasmettono, entro il termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, la prova di cui al punto "Elementi di prova su richiesta" a sostegno della dichiarazione prima della firma del contratto.

4.3. Selezione degli operatori economici

Gli offerenti devono dimostrare di possedere la capacità giuridica, normativa, economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria per l'esecuzione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'invito a presentare proposte soddisfacendo i criteri di selezione e i requisiti minimi specifici per ciascun criterio di selezione.

Se, per conseguire il richiesto livello di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, un offerente fa affidamento sulle capacità di altri soggetti (ad esempio, la società madre, altra società del medesimo gruppo, o terzi), la sua offerta deve comprendere una dichiarazione datata e firmata del soggetto interessato che specifica quali risorse si impegna a mettere a disposizione dell'offerente ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'offerente intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione. L'offerente può fare affidamento sulle capacità tecniche e professionali di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i servizi/le forniture per cui tali capacità sono richieste.

Se un soggetto fornisce all'offerente la totalità o una quota ingente della capacità finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere che detto soggetto sia responsabile in solido dell'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione. Essa può esigere che firmi il contratto o che fornisca una fideiussione in solido a prima richiesta, qualora l'offerente si aggiudichi l'appalto. Se tale soggetto è tenuto a firmare il contratto,

² [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che abroga il regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012](#)

deve avere accesso agli appalti pubblici e non deve trovarsi in una situazione di esclusione, come indicato al punto 4.2 del presente documento e al punto 4.2 del capitolato d'oneri.

Qualora l'offerente sia un raggruppamento di operatori economici, verrà effettuata, se del caso, una valutazione consolidata dei livelli minimi di capacità dell'insieme dei membri.

5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN BASE AI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il capitolato d'oneri determinerà il metodo di aggiudicazione applicabile a ciascuna offerta: prezzo più basso (il contratto è aggiudicato all'offerta che presenta il prezzo più basso tra quelle che soddisfano i requisiti minimi stabiliti nel capitolato), costo più basso (il contratto è aggiudicato secondo un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita) o miglior rapporto qualità/prezzo.

5.1. Conformità tecnica

Prima di procedere alla valutazione delle offerte tecniche e finanziarie viene verificata la conformità ai requisiti minimi stabiliti nei documenti di gara. Dopo l'eventuale fase di negoziazione di cui al punto 6, la non conformità rispetto a tali requisiti determina il rigetto dell'offerta. La prova della conformità sarà richiesta sotto forma di tabella di conformità ai requisiti dei documenti di gara o di dichiarazione.

5.2. Offerta tecnica

In caso di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la qualità tecnica delle offerte è valutata sulla base dei documenti presentati dagli offerenti nell'offerta tecnica rispetto ai criteri di aggiudicazione descritti nel capitolato d'oneri.

5.3. Offerta finanziaria

Durante il periodo di validità dell'offerta, i prezzi possono essere oggetto di revisione esclusivamente su richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice durante la negoziazione (v. punto 6 seguente per maggiori dettagli in merito alla negoziazione). Una volta aggiudicato il contratto, i prezzi non possono essere rivisti. Nel corso dell'esecuzione del contratto, possono tuttavia essere indicizzati se il contratto lo prevede.

Verrà controllata l'esattezza aritmetica delle offerte finanziarie. Ove si riscontrino errori aritmetici, verrà chiesto agli offerenti di correggerli.

Il listino prezzi, ovvero il listino dei prezzi unitari nel caso dei contratti quadro, è vincolante nel corso dell'esecuzione del contratto.

Nel caso dei contratti quadro, lo "scenario" di prezzo è la stima che l'amministrazione aggiudicatrice fa delle quantità dei servizi e/o delle forniture per l'intera durata del contratto al fine di raffrontare le offerte finanziarie.

Al momento della compilazione dello scenario, gli offerenti dovranno indicare gli stessi prezzi unitari proposti nel listino dei prezzi unitari, moltiplicarli per le quantità indicate dall'amministrazione aggiudicatrice per ciascuna voce e calcolare il prezzo totale.

Si terrà conto dell'importo totale dello scenario dell'offerta prescelta per fissare il massimale del contratto quadro. Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiungere

un margine di sicurezza del 10% e, se del caso, una stima della futura indicizzazione dei prezzi. Il contratto quadro può quindi essere “consumato” a concorrenza di tale massimale tramite contratti specifici o buoni d’ordine.

6. COSA SI INTENDE PER NEGOZIAZIONE?

L’amministrazione aggiudicatrice può negoziare le offerte al fine di migliorarne il contenuto o per adeguarle ai requisiti stabiliti nei documenti di gara.

La negoziazione non può modificare i requisiti minimi, né i criteri indicati nei documenti di gara, né in particolare le clausole del contratto. Possono invece essere negoziati gli elementi che non sono definiti requisiti minimi nel capitolato d’oneri. Analogamente, l’amministrazione aggiudicatrice può negoziare i requisiti per i quali è specificato che possono formare oggetto di negoziazione.

In pratica, la negoziazione consiste nel fornire a ciascun offerente un riscontro scritto della valutazione della sua offerta iniziale, indicando gli elementi non conformi ai requisiti minimi e altri aspetti, compresi i prezzi, che dovrebbero o potrebbero essere migliorati.

Nel presentare un’offerta riveduta, l’offerente può ovviamente migliorare aspetti non trattati nei riscontri.

Nella fase di negoziazione l’amministrazione aggiudicatrice deve assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non procedere alla negoziazione e di aggiudicare l’appalto sulla base delle offerte pervenute inizialmente.

7. ISTRUZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Le modalità e i termini di presentazione sono stabiliti nella lettera di invito a presentare un’offerta. In caso di presentazione su carta, l’offerta deve essere inserita in una busta posta all’interno di un’altra busta, entrambe chiuse. La busta interna deve recare la dicitura: “GARA D’APPALTO – SI PREGA IL SERVIZIO POSTALE INTERNO DI NON APRIRE QUESTA BUSTA”.
3. L’offerta deve essere:
 - perfettamente leggibile, per evitare qualsiasi dubbio riguardo al testo e alle cifre;
 - presentata secondo i moduli standard di risposta figuranti se del caso nel capitolato d’oneri.
4. La presentazione di un’offerta vale quale accettazione di tutte le condizioni indicate nei documenti di gara, ed eventualmente quale rinuncia dell’offerente alle sue condizioni generali o particolari. L’offerta presentata vincola l’offerente per la durata del contratto, se gli viene aggiudicato.
5. Tutti i costi sostenuti per la preparazione e la presentazione dell’offerta sono a carico dall’offerente e non saranno rimborsati.

6. Durante la procedura, i contatti fra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti sono autorizzati soltanto in via eccezionale, ed esclusivamente alle seguenti condizioni:

Prima del termine di ricevimento indicato al punto 3 dell'invito:

Su richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice può fornire informazioni complementari al solo scopo di chiarire i documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice può, di sua iniziativa, informare gli interessati di eventuali errori e imprecisioni, omissioni o lacune materiali nella redazione dei documenti di gara.

Dopo il termine di ricevimento o di presentazione indicato al punto 3 dell'invito:

Se un'offerta richiede la rettifica di evidenti errori materiali o la conferma di un elemento specifico ovvero tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice si metterà in contatto con l'offerente.

L'amministrazione aggiudicatrice può negoziare con gli offerenti conformemente alle modalità di cui al precedente punto 6 - "Cosa si intende per negoziazione?".

7. L'invito a presentare offerte non costituisce un impegno per l'amministrazione aggiudicatrice. L'obbligazione contrattuale per l'amministrazione aggiudicatrice sorge unicamente all'atto della firma del contratto con l'aggiudicatario.
8. Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che gli offerenti possano esigere un indennizzo. Un'eventuale decisione in tal senso sarà motivata e comunicata agli offerenti.
9. Una volta che l'amministrazione aggiudicatrice avrà aperto l'offerta, il documento diventerà di sua proprietà e sarà trattato in maniera riservata.
10. Gli interessati saranno informati dell'esito della presente procedura di appalto mediante lettera firmata dall'amministrazione aggiudicatrice e inviata solo per posta elettronica. È loro responsabilità indicare nell'offerta, insieme al recapito, un indirizzo valido di posta elettronica e provvedere a controllare regolarmente tale indirizzo.
11. Se il trattamento della risposta all'invito a presentare offerte comporta la registrazione e l'elaborazione di dati personali (ad esempio nome, indirizzo, curriculum vitae), tali dati saranno trattati a norma del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. Salvo indicazione contraria, le risposte alle domande e i dati personali richiesti sono necessari per valutare l'offerta in base alle specifiche dell'invito e sono trattati unicamente per questo scopo dall'amministrazione aggiudicatrice. Per informazioni sul trattamento dei dati personali si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente indirizzo:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/procurement_privacy_statement.pdf.

12. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) se l'interessato si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario³. Per maggiori informazioni si veda la dichiarazione sulla privacy al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

³ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che abroga il regolamento \(UE, Euratom\) n. 966/2012.](#)